

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto ed ambito di applicazione
2	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
3	Fondo per l'innovazione
4	Nomina del Responsabile del Procedimento
5	Compiti del Responsabile Unico del Procedimento
6	Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi
7	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
8	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
9	Disposizioni Varie
10	Rinvio
11	Disciplina transitoria
12	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione tra il personale comunale del fondo per la incentivazione e l'innovazione, costituito per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti e dei tempi e costi prestabiliti
- 3) Alla ripartizione del fondo partecipa il personale con qualifica di responsabile unico del procedimento ed i dipendenti comunali che svolgono le funzioni tecniche indicate al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, con esclusione dei dirigenti.

Articolo 2
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1) Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma non superiore al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
- 2) La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei lavori, servizi e delle forniture da acquisire:
- Importi base d'asta superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 500.000,00 : 0,5%
 - Importi base d'asta superiori ad € 500.000,00 : 0,41%
- 3) **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
- 4) **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
- 5) Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria;
- 6) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.
- 7) Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI					
	FUNZIONI SVOLTE		%	Percentuale di ripartizione all'interno dell'Ufficio	
				R.U.P.	Collaboratori
A	Responsabile procedimento in tutte le fasi		50	32	18
	di cui	fase progettazione	19	12	7
		fase affidamento	12	7	5
		fase esecuzione	19	12	7
B	Struttura per attività di verifica		12	6	6

B1	di cui	Programmazione della spesa	2	1	1
B2		Verifica e validazione progetti	2	1	1
B3		Predisposizione procedura di gara	2	1	1
B4		Verifica requisiti partecipanti	2	1	1
B5		Componenti CUC	4	2	2
C Esecuzione dei Lavori					
C1	di cui	Direzione Lavori	20	13	7
C2		Contabilità	5	3	2
C3		Coordinatore sicurezza	5	3	2
D Collaudo tecnico amministrativo					
TOTALE			100	62	38

PER SERVIZI E FORNITURE				
ATTIVITA' GENERALE	Quota	ATTIVITA' SPECIFICA	Percentuale di ripartizione all'interno dell'Ufficio	
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	4	1
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	15	5
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	7	3
		Direzione Esecuzione del Contratto	18	7
		Verifica di conformità	4	1
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	30	5
Totali	100			

8) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

9) I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

10) Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

11) L'aliquota destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.

12) Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

13) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o per le quali non si sia provveduto all'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

14) Al personale che svolge le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito della Centrale Unica di Committenza può essere riconosciuta, da ciascun ente associato in base agli accordi costitutivi di tale organismo, una quota non superiore ad un quarto degli incentivi di cui al precedente comma 3.

Articolo 3 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1) Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2) Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4) Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Articolo 4 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, con provvedimento formale del Sindaco, sentita informalmente la Giunta comunale, è individuato un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2) L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare su indicazione dello stesso responsabile unico del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della programmazione della spesa, della direzione lavori e di quello che partecipa e/o collabora a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

3) Il predetto personale destinatario dell'incentivo di cui al precedente art. 2, è individuato, su indicazione del Responsabile unico del procedimento, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che deve svolgere nell'ambito del procedimento, in rapporto alle attività specifiche necessarie, tra quelle indicate agli artt. 1 e 2.

4) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono altresì essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli

previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 102 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dalle relative norme regolamentari.

Articolo 5

COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1) I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

2) Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3) Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SINGOLE FASI

1) Le somme determinate ai sensi dell'articolo 2 sono impegnate con la Determinazione a contrarre che dà avvio alle procedure di gara;

2) Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP, la liquidazione è effettuata successivamente alla data della Determina di approvazione dell'aggiudicazione definitiva; per le attività di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

Articolo 7

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1) La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2) La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio personale che vi provvede sulla scorta delle schede di liquidazione (allegato 1) ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento, ad avvenuto espletamento delle attività. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del

Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.

3) La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

4) Gli incentivi maturati, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

5) Nel caso di lavori, servizi e fornitura di durata superiore ai due anni, le quote di incentivo spettanti possono essere liquidate in modo frazionato rispetto alla durata del contratto e per prestazioni già rese, con cadenza annuale;

6) Gli incentivi corrisposti nell'anno a ciascun dipendente non possono in ogni caso superare il 50% del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo, anche se percepito da diverse amministrazioni.

Articolo 8 DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
- b) Incremento dei tempi di esecuzione;

2) La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3) Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4) La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

6) Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, al responsabile del procedimento nonché ai dipendenti del gruppo di lavoro altresì firmatari del progetto, non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, il Comune procede al recupero delle somme erogate.

7) La quota di incentivo non corrisposta al personale interno per le decurtazioni di cui al presente articolo costituisce economia di spesa.

Articolo 9
DISPOSIZIONI VARIE

- 1) In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
- 2) L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 10
RINVIO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11
DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (19.04.2016), che vengono erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 29.04.2016.
- 2) Il presente regolamento si applica a tutte le attività affidate e disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (19.04.2016).

Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.